

Accordo
tra
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara
e
l'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, Via Degli Armari n. 18 -
44121 Ferrara, rappresentato dal Presidente Dott. Paolo Rollo

e

L'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management, Via Voltapaletto n.
11- 44121 Ferrara, -rappresentata dal Direttore Prof.ssa Simonetta Renga

visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche (D.m. 3 novembre 1999 n. 509) in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S) ovvero diploma di laurea magistrale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe LM-56 ovvero della classe LM-77, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili - occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree (ex DM 3 novembre 1999. n. 509). in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28), ovvero diploma di laurea triennale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe l-18, ovvero della classe l-33;
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale

- l'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- l'art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, che consente lo svolgimento di sei mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, in presenza di apposita convenzione conforme alla predetta convenzione, tra i consigli territoriali e le università pubbliche e private.

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata in ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - lo svolgimento il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale;
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso

all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il ottobre 2014, le parti si impegnano a disciplinare:

a) i contenuti del corso di laurea interclasse in "Economia" (classe L 18 - classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale - e della classe L 33 - classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e future eventuali modifiche, sempre se compatibili con la convenzione-quadro MIUR/CNDCEC;

b) i contenuti del corso di laurea magistrale interclasse in "Economia, mercati e management" (classe LM 56 - classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia - e della classe LM 77 - classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e future eventuali modifiche, sempre se compatibili con la convenzione-quadro MIUR/CNDCEC;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi triennale e magistrale.

Articolo 2 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di esperto contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero compreso fra 200 e 225 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale di cui al punto precedente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono iscritti al corso di laurea interclasse in "Economia" (classe L-18 - classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale - e della classe L-33 - classe delle lauree in scienze economiche), e sue successive modifiche, attuato nell'ambito della convenzione tra l'Ordine Territoriale e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012 e 6, comma 4, DPR 137/2012.

b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

<i>Ambiti disciplinari</i>	<i>Crediti formativi</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale	Almeno 15 crediti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

3. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara si impegna a garantire – nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici – una specifica formazione sulle tematiche di area economico-aziendale previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010.

4. il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara, anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari della tabella di cui al comma secondo del presente articolo, si impegna altresì a garantire – nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici – una specifica formazione sulle tematiche che completino gli argomenti previsti dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010.

5. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

6. il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina sospensione di tirocinio.

7. Il consiglio dell'Ordine Territoriale indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuagli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.


8. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

9. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.

10. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.M. 7 agosto 2009, n.143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 3 – Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Al fine di attribuire crediti formativi universitari al tirocinio professionale svolto ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, e nel rispetto dell'art. 2 della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il ottobre 2014, le parti concordano quanto segue:



- a) di riconoscere al tirocinio professionale l'attribuzione di 4 CFU del corso di Laurea Triennale in Economia relativi agli insegnamenti di Tirocinio (A) (2 CFU) e Tirocinio (B) (2 CFU) per complessive 100 ore.
- b) di riconoscere, per le ore eccedenti le 100 di cui al comma precedenti, l'attività di tirocinio universitario extra-curricolare, anche finalizzato alla preparazione della tesi di laurea.
- c) al fine del riconoscimento dei CFU è necessaria la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato per il tramite di un Tutor accademico.
- d) la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente.
- e) la valutazione (per il riconoscimento dei 4 CFU di cui al comma a), con discussione, a parte della Commissione d'esame di una relazione scritta elaborata dallo studenti su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le competenze e conoscenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché quelle maturate durante l'esperienza formativa di tirocinio.

Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe delle lauree (ex DM 3 novembre 1999. n. 509). in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28), ovvero diploma di laurea triennale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe L-33 - Scienze Economiche, che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero compreso fra 275 e 300 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.
2. Possono svolgere il tirocinio professionale di cui al punto precedente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe delle lauree (ex DM 3 novembre 1999. n. 509) in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28), ovvero diploma di laurea triennale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe L-33 - Scienze Economiche, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzione di cui alla successiva lettera b);



b) sono iscritti al corso di laurea interclasse in "Economia, mercati e management" (classe LM-56 – classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia – e della classe LM-77 – classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali), e sue future modifiche, attuato nell'ambito della convenzione tra l'Ordine Territoriale e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012 e 6, comma 4, DPR 137/2012.

c) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 2, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale a norma della precedente lettera b);

d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:


Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti

3. Il percorso di studio, anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari esposti in tabella, deve comunque garantire – nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici – una specifica formazione sulle tematiche previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010 che costituiscono argomenti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione dei conti.

4. Parte dei crediti di cui alla tabella esposta nel presente articolo 3 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli della tabella esposta nell'articolo 2. La specifica formazione nelle tematiche previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 2 e nel presente articolo 3, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

6. il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina sospensione di tirocinio.



7. Il consiglio dell'Ordine Territoriale indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.

8. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

9. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.

10. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.M. 7 agosto 2009, n.143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 6 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Al fine di attribuire crediti formativi universitari al tirocinio professionale svolto ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione, e nel rispetto dell'art. 5 della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il ottobre 2014, le parti concordano quanto segue:

a) di riconoscere al tirocinio professionale l'attribuzione di 4 CFU del corso di Laurea Magistrale in Economia Mercati e Management relativi all'insegnamento di Tirocinio (4 CFU) per complessive 100 ore.

b) di riconoscere, per le ore eccedenti le 100 di cui al comma precedenti, l'attività di tirocinio universitario extra-curriculare, anche finalizzato alla preparazione della tesi di laurea.


c) al fine del riconoscimento dei CFU è necessaria la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato per il tramite di un Tutor accademico.

d) la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente.

e) la valutazione (per il riconoscimento dei 4 CFU di cui al comma a), con discussione, a parte della Commissione d'esame di una relazione scritta elaborata dallo studenti su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le competenze e conoscenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché quelle maturate durante l'esperienza formativa di tirocinio.

Articolo 7 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe LM-56 - Scienza dell'Economia ovvero della classe LM-77 - Scienze economico aziendali, ovvero nella Classe delle lauree specialistiche (ex D.m. 3 novembre 1999 n. 509) in Scienza dell'economia (64S), o nella classe



delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 5.

Articolo 8 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, per i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale, un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Ferrara, li

13.01.2015

Dott. Paolo Rollo

(Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara)

Prof.ssa Simonetta Renga

(Direttore del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara)